

proposta di legge n. 386

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Giancarli, Silveti,
Bellabarba, Marconi, Bucciarelli, Badiali, Foschi

presentata in data 23 dicembre 2013

DISCIPLINA PER LA VALORIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEL VERDE URBANO

Signori Consiglieri,

la presenza del verde negli insediamenti umani ha rappresentato nella storia un elemento di arricchimento e di bellezza, considerato prevalentemente come elemento decorativo.

In Italia il giardino privato in epoca medievale prendeva la forma dell' "hortus conclusus", creato all'interno dei monasteri per fini alimentari e medicinali, mentre in epoca rinascimentale diventava l'elemento caratterizzante delle ville extraurbane dei cittadini più ricchi.

In epoca tardo rinascimentale alcune grandi città italiane, fra cui Padova e Firenze, disponevano dell'orto botanico, chiamato all'epoca "Giardino dei Semplici". Giardini detti "all'italiana", resi geometrici dall'uso di siepi opportunamente tagliate, si estendevano a ridosso degli abitati per circondare le regge (come i giardini di Boboli a Firenze e di Villa d'Este a Tivoli), spesso progettati dagli stessi architetti che si occupavano dei palazzi.

Con la città industriale e con l'affermarsi di grandi agglomerati urbani, nasce l'idea di giardino come elemento di salute pubblica.

Per la legge urbanistica del 1942 e per gli standard previsti dal d.m. 1444/1968 il verde è uno degli elementi della città al quale assegnare quote di superficie per abitante, ma non è oggetto di un piano specifico.

La Regione Marche già con la legge regionale 27 luglio 1998, n. 26 "Interventi regionali per l'istituzione dei parchi urbani" ha posto l'accento sull'importanza del ruolo del verde negli strumenti urbanistici. In seguito, con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale" ha previsto, all'articolo 20, comma 6, la costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di una proposta di "Regolamento del verde urbano" per i Comuni delle Marche.

Con legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", articolo 3, viene previsto il Piano operativo per la riqualificazione urbana (PORU) all'interno del quale il verde rappresenta un elemento di perequazione urbanistica fra costruito e non costruito.

Con il regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 6 "Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22", vengono dettate disposizioni

generali per il PORU. Nelle definizioni per l'attuazione della suddetta legge il verde (giardini, parchi-gioco, parchi urbani) fa parte della "dotazione di aree e servizi pubblici e dotazione territoriale" nell'ambito del "complesso degli spazi pubblici presenti all'interno degli insediamenti urbani e nei quali si svolgono le attività di relazione, ricreazione e socializzazione "(insieme a piazze, strade, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.).

In Italia stiamo assistendo a un recupero del ruolo del verde nella città.

La recente legge del 14 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo di spazi verdi urbani" stabilisce per le Regioni l'adeguamento alle nuove disposizioni in materia. Alcune di esse lo hanno già fatto. In altri casi sono gli stessi Comuni che già operano in questa direzione.

Troppo spesso, però, il verde viene ancora considerato uno spazio residuale, non progettato, quasi uno "scarto", un "ritaglio" rispetto ad altri spazi urbani progettati. Con il risultato che anziché a verde, le aree residuali vengono usate come discarica urbana, come spesso ci capita di leggere sui giornali. E' del 15 settembre un articolo comparso sul Resto del Carlino - Provincia di Macerata dall'emblematico titolo: "La protesta dopo che le aiuole sono state rimosse 'Rimettete le piante in centro. Ora c'è solo sporcizia'", riferito al centro di Civitanova Marche.

Con questa legge la Regione Marche individua nel Piano del verde urbano uno strumento urbanistico di cui debbono dotarsi tutti i Comuni, ad integrazione di quelli vigenti.

Il Piano del verde urbano infatti può rappresentare un utile strumento per migliorare la vivibilità delle nostre città.

Al verde viene oggi attribuito un ruolo importante per il benessere psico-fisico dei cittadini; esso riveste anche una funzione ecologica: contribuisce infatti a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dall'edificazione e dalle attività dell'uomo e a regolare il microclima cittadino attraverso l'aumento dell'evapotraspirazione, creando una specie di effetto di "condizionamento" naturale dell'aria che mitiga le alte temperature estive.

Con questa legge si può dare inizio, a livello regionale, ad un processo di rivalutazione del verde e di cura della città.

La legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità stabilendo che la Regione riconosce l'importanza del verde urbano e persegue la riqualificazione dei paesaggi urbani degradati, la riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi che la proposta di legge si propone di raggiungere e cioè

realizzare boschi in città per catturare gli agenti inquinanti e refrigerare l'ambiente urbano, migliorare la distribuzione del verde tramite l'impianto di infrastrutture verdi lungo la rete stradale, impiegare il verde come elemento architettonico su edifici e parcheggi, anche per favorire l'efficienza energetica, il mantenimento della falda freatica urbana e la riduzione delle superfici impermeabili, conservare il verde esistente e implementarlo, installare spazi verdi presso le residenze ed infine promuovere progetti sperimentali.

L'articolo 3 definisce il verde urbano e il Piano del verde urbano. Tale atto pianificatorio dovrà

essere redatto dai Comuni secondo le modalità indicate dal regolamento attuativo che sarà emanato dalla Regione (articolo 4) entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I compiti della Regione sono stabiliti all'articolo 5, mentre quelli dei Comuni all'articolo 6.

L'articolo 7 prevede che la Regione trasmetta all'Assemblea legislativa una relazione annuale circa la concreta adozione da parte dei comuni del Piano del verde urbano; infine l'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 9 le norme transitorie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche riconosce l'importanza del paesaggio urbano come elemento di benessere sociale e di qualità della vita da difendere, valorizzare e incrementare nei centri abitati e nelle zone limitrofe.

2. La Regione, in coerenza con quanto disposto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo di spazi verdi urbani) intende il verde quale elemento essenziale, e non residuale, della città da progettare affinché concorra a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani, al fine di perseguire la vivibilità degli insediamenti urbani, la riqualificazione dei paesaggi urbani degradati, la riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, nella più ampia valorizzazione della cultura italiana legata alla natura e alla cura degli alberi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione promuove:

- a) attività di censimento del verde, sia pubblico che privato, per realizzare una banca dati ed elaborare una mappatura utile anche alla definizione di adeguate forme di partecipazione attiva dei cittadini alla sua gestione e valorizzazione;
- b) attività di progettazione del verde in aree dismesse, in spazi urbani minori ed in zone periurbane, nonché come elemento connettivo fra comuni limitrofi e fra città e campagna.

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione assume i seguenti obiettivi prioritari:

- a) la realizzazione di boschi in città finalizzati al sequestro degli agenti inquinanti e alla refrigerazione dell'ambiente urbano;
- b) la perequazione tramite l'impianto di infrastrutture verdi lungo la rete stradale, in conformità al Codice della strada, attraverso la realizzazione di nuove alberature con supporto degli arbusti a ridosso delle strade di grande circolazione e a difesa della rete ciclabile e pedonale;
- c) l'impiego di verde architettonico su edifici e parcheggi, quali misure destinate a favorire l'efficienza energetica, il mantenimento della falda freatica urbana e la riduzione delle superfici impermeabili;
- d) la conservazione e la tutela del verde esistente e la sua implementazione mediante

- l'inserimento di nuovo verde nelle pertinenze degli edifici;
- e) l'installazione di spazi verdi in prossimità dei luoghi di residenza come azioni destinate a migliorare il benessere dei cittadini;
 - f) la promozione di progetti sperimentali di coordinamento fra Comuni limitrofi per la creazione di aree verdi di connettività nonché per la realizzazione di attrezzature e servizi comuni.

Art. 3

(Piano del verde urbano)

1. Il Piano del verde urbano è un piano strategico che, insieme allo strumento urbanistico generale vigente, consente al Comune di determinare un programma organico di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo del verde urbano, oltre che la sua manutenzione e gestione, in relazione alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'area urbana.

2. Ai fini della presente legge, per verde urbano si intende l'insieme degli elementi vegetali, arborei e boschivi che concorrono alla determinazione del paesaggio urbano e limitrofo.

3. Il Piano del verde urbano di cui al comma 1 viene predisposto dai Comuni nel rispetto delle modalità attuative previste dal regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Compiti della Regione)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, e in base a una strategia unitaria sull'intero territorio regionale, la Regione emana il regolamento di cui all'articolo 5.

2. La Regione raccoglie e organizza i dati acquisiti dai Comuni mediante il censimento del proprio patrimonio verde al fine di creare una banca dati, denominata "Catasto del verde urbano", da rendere consultabile on line.

3. Secondo i principi ispiratori del Protocollo di Kyoto, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1, la Regione, nel caso di territori interessati da criticità ambientali, si fa parte attiva nella promozione di azioni di piantumazione a verde e di boschi urbani, con azione compensativa.

Art. 5

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, appro-

va il regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento disciplina criteri e modalità relativi:

- a) al censimento del patrimonio verde e alla elaborazione dei piani di gestione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3;
- b) alle azioni di piantumazione a verde e di boschi urbani di cui all'articolo 4, comma 3;
- c) alle azioni di ammodernamento, gestione, implementazione e sostenibilità economica, ecologica e agronomica delle superfici che costituiscono il sistema del verde urbano della città, con specifico riferimento alla elaborazione di linee guida per la qualità del verde urbano;
- d) alle analisi dei prezzi e delle voci delle opere a verde pubblico;
- e) agli interventi volti al recupero e alla valorizzazione produttiva di aree urbane da destinare a orti urbani o di zone agricole limitrofe incolte.

Art. 6

(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni predispongono il Piano del verde urbano di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni comunali procedono ad effettuare un censimento del proprio patrimonio verde, aggiornandolo periodicamente secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 5. I dati raccolti e i successivi aggiornamenti sono inviati alla struttura regionale competente per la predisposizione della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2.

3. I Comuni sono tenuti altresì a redigere appositi piani di gestione, nei quali inserire anche una programmazione economico-finanziaria, che prevedano anche eventuali forme di collaborazione della cittadinanza, in particolare degli anziani e della popolazione scolastica, per la cura degli orti urbani o dei giardini didattici.

Art. 7

(Relazione annuale)

1. La Giunta regionale con cadenza annuale, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente elementi informativi circa la concreta adozione da parte dei Comuni del Piano del verde urbano.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita, a decorrere

dall'anno 2015, con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte nell'UPB 42201 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 9

(Norme transitorie)

1. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Piano del verde urbano di cui all'articolo 3 è approvato dai Comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la relazione annuale di cui all'articolo 7 è trasmessa all'Assemblea legislativa il secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001)

Pdl concernente: Disciplina per la valorizzazione e progettazione del verde urbano

Iniziativa consiglieri: Marinelli, Giancarli, Silvetti, Bellabarba, Marconi, Bucciarelli, Badiali

Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Quantificazione della spesa		Copertura degli oneri
			2015	Anni successivi	
1	Finalità	Senza oneri			
2	Obiettivi	Investimento	Continuativa		
3	Piano del Verde Urbani	Senza oneri			
4	Compiti della Regione	Senza oneri			
5	Regolamento di attuazione	Senza oneri			
6	Compiti dei Comuni	Senza oneri			
7	Relazione annuale	Senza oneri			
8	Norme transitorie	Senza oneri			
9	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	Legge finanziaria	

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott.ssa Loretta Lisi)

